

Giurisprudenza - CdS: Previsione CAM nella documentazione di gara

[Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1877 – Pres. Carbone, Est. Santise](#) - Nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi, che assurgono ad elementi essenziali dell'offerta nonché a criteri per l'attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto. Non è ammissibile l'eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai criteri ambientali minimi, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.

Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un'ipotesi di grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, sia nel caso in cui la lex specialis operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell'ottica partecipativa, impedendo all'operatore economico di formulare un'offerta corretta e consapevole.

[Consiglio di Stato, sezione V, 20 febbraio 2026, n. 1403 – Pres. Lotti, Est. Perotti](#) - Il concorrente che intende impugnare il bando di gara per mancato inserimento, nel bando stesso, dei criteri minimi ambientali CAM, ha l'onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa di tale mancato inserimento, allegando elementi da cui si evinca che sarebbe risultato aggiudicatario del servizio, o che avrebbe presentato una diversa offerta per la gara, o che la contro-interessata avrebbe ottenuto punteggi inferiori se l'amministrazione avesse inserito nella legge di gara lo specifico contenuto dei decreti CAM di riferimento.